

N. 1219-1698-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1219, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARRIGHI, AIRAGHI, ANGELA NAPOLI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CANNELLA, CARRARA, CASTELLANI, CIRIELLI, COLLAVINI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FIORI, FRANZ, GALLO, GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, GIORGIO CONTE, GIRONDA VERALDI, GIULIO CONTI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA RUSSA, LEO, LOSURDO, MAGGI, MAZZOCCHI, MESSA, PAOLONE, PATARINO, PEZZELLA, RAMPONI, ROSITANI, SCALIA, SELVA, SERENA, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, FILIPPO DRAGO, ANNA MARIA LEONE, LUCCHESE, RANIELI, ANGIONI, BUEMI, CAMO, CARBONELLA, CAZZARO, SANTINO ADAMO LODDO, LUIGI PEPE, LUMIA, MEDURI, PISAPIA, ROCCHI, TIDEI, VERNETTI, ALFREDO VITO, ANTONIO RUSSO, BIONDI, BURANI PROCACCINI, DI TEODORO, DI VIRGILIO, IANNUCILLI, MILANESE, PATRIA, PERROTTA, ROSSO, SANTORI, SANZA

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni

Presentata il 5 luglio 2001

n. 1698, d'iniziativa del deputato LUIGI MARTINI

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni

Presentata il 2 ottobre 2001

(Relatore: **SANTORI**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 14 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1219 e 1698. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, in materia di attività subacquee ed iperbariche,

rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quello delle « professioni » e della « tutela e sicurezza del lavoro », riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

considerato che il provvedimento, come disposto dall'articolo 1, si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia, ivi compresa la definizione delle modalità di iscrizione negli elenchi regionali degli operatori subacquei e delle imprese subacquee;

considerato che l'articolo 13 del provvedimento è volto a regolamentare le attività degli operatori subacquei delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, è che è quindi possibile fare altresì riferimento alla materia « difesa e forze armate », attribuita alla legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione;

rilevato inoltre che il provvedimento presenta disposizioni concernenti il certificato e il brevetto per svolgere rispettivamente l'attività di operatore subacqueo e di istruttore o guida subacquea, le quali possono attenersi, oltre alla materia « professioni », già richiamata, anche alla materia « formazione professionale », riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, alla potestà legislativa « residuale » delle regioni,

ritenuto, infine, che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, in materia di attività subacquee e iperbariche,

considerato che il citato testo all'articolo 13 non precisa quali attività si intendano demandare alla regolamentazione delle amministrazioni di appartenenza degli operatori subacquei delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 13 siano precisate quali attività sono demandate alla regolamentazione delle amministrazioni di appartenenza degli operatori subacquei delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « è istituito » inserire le seguenti: « , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: « è istituito » inserire le seguenti: « , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, »;

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

« ART. 23-bis. 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, recante l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali di cui all'articolo 4, alla stipula di idonee coperture assicurative, analogamente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, per le imprese iperbariche e subacquee;

b) con riferimento all'articolo 7, comma 2, il quale prevede, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche, la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in termini più puntuali il contenuto della copertura assicurativa, quantomeno mediante l'individuazione di idonei massimali minimi;

c) sempre con riferimento all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare tra i requisiti per l'iscrizione nel medesimo elenco, anche l'obbligo di iscrizione presso la Camera di commercio ed il possesso della partita IVA;

d) con riferimento all'articolo 7, commi 3 e 4, i quali fanno divieto alle imprese non iscritte nell'elenco istituito dal comma 1 del medesimo articolo 7 di svolgere le attività di lavoro subacqueo o iperbarico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità di tali disposizioni con la disciplina comunitaria in materia di libertà di circolazione;

e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le disposizioni in materia di responsabilità ivi contenute non delineino uno speciale regime di responsabilità civile per le imprese subacquee ed iperbariche, derogatorio rispetto a quello generale, tale da ingenerare rilevanti problemi interpretativi;

f) con riferimento all'articolo 16, comma 2, lettera f), il quale prevede che l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico – ricreativo è subordinata alla sussistenza di una copertura assicurativa individuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la copertura assicurativa si riferisce anche ai rischi relativi a partecipanti ai corsi, nonché di prevedere adeguati massimali minimi e una più completa individuazione degli ambiti di operatività della copertura stessa;

g) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera f), il quale prevede che l'iscrizione dei centri di immersione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico – ricreativo è subordinata alla sussistenza di una copertura assicurativa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire meglio le caratteristiche della copertura assicurativa, in particolare valutando l'opportunità di estendere tale copertura anche agli infortuni;

h) con riferimento all'articolo 17, comma 3, il quale dispone che i centri di immersione e di addestramento subacquei, nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità comunitaria di tale previsione sotto il profilo del rispetto della libertà di circolazione.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 1219 e 1698, in materia di attività subacquee ed iperbariche, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 4 maggio scorso,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9, relativo all'attività di vigilanza della capitaneria di porto e della direzione provinciale del lavoro, sembra più corretto far riferimento al »mancato rispetto delle disposizioni di cui alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro«, piuttosto che alla »mancata adozione« di esse;

b) al medesimo comma 3 dell'articolo 9, sembra opportuno distinguere con maggiore chiarezza le due ipotesi di illecito considerate dalla norma (omessa tenuta del registro o inefficienza delle attrezzature o degli impianti, da una parte, e mancata adozione delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dall'altra), nonché i poteri attribuiti alle capitanerie di porto ed alle direzioni provinciali del lavoro in relazione alle due ipotesi;

c) appare infine opportuno prevedere la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, comma 1, analogamente a quanto previsto per gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge in oggetto nn. 1219 e 1698 in materia di attività subacquee ed iperbariche;

premesso che appare opportuno verificare che la disciplina relativa alla limitazione dell'esercizio delle attività professionali in oggetto, sia comunque conforme all'articolo 49 del Trattato CE;

ritenuto che risulta altresì necessario specificare i requisiti minimi dei corsi e degli esami necessari per ottenere il brevetto dalle organizzazioni didattiche nel rispetto dell'articolo 3 della direttiva 92/51/CEE;

considerato comunque che il contenuto del provvedimento in esame appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Legge quadro sull'ordinamento
delle attività subacquee**

CAPO I

**ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
SUBACQUEE**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di lavori subacquei ed iperbarici e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze, individuate dai rispettivi statuti, delle regioni, a statuto speciale e non, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Con il termine di attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

a) lavori subacquei ed iperbarici, effettuati da operatori subacquei ed imprese

di lavori subacquei ed iperbarici, regolamentati dal capo II della presente legge;

b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III della presente legge.

CAPO II

OPERATORI SUBACQUEI ED IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE

ART. 3.

(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

ART. 4.

(Elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali).

1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei ed iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in

modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.

3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

ART. 5.

(Qualifiche professionali).

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;

d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che

hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;

e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un *master* di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;

f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.

ART. 7.

(Elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche).

1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione;

d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.

3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

4. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 8.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni

con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.

2. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.

3. Le imprese subacquee ed iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.

4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

ART. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea ed iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.

2. Alle imprese subacquee ed iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un *master* di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e al-

l'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.

ART. 10.

(Libretto individuale).

1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'*iter* delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

ART. 11.

(Modalità di iscrizione).

1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei ed iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.

3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

CAPO III
SERVIZI SUBACQUEI
TURISTICO-RICREATIVI

ART. 14.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, ad escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli *standard* operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante di cui al comma 6. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.

ART. 15.

(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).

1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) istruttori subacquei;
- b) guide subacquee;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) associazioni *no profit*.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 16.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

b) all'interno delle associazioni *no profit*;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;

f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un *master* di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.

ART. 17.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini

dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. Possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo i centri che svolgono attività stagionale, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana di cui all'articolo 15.

ART. 18.

(Associazioni no profit).

1. Le associazioni *no profit* a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono

anche attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) atto costitutivo registrato e statuto;

b) codice fiscale;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

3. Possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo le associazioni *no profit* che svolgono attività stagionale, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

ART. 19.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico-ricreativo).

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'elenco nazionale delle organizzazioni di-

didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal *Recreational Scuba Training Council* (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi stessi.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva IVA;

b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione *no profit*, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;

d) copia degli *standard* didattici di riferimento;

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali

i sussidi didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana.

4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 15.

ART. 20.

(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di « centro di immersioni e di addestramento subacqueo » è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni *no profit*, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

ART. 21.

(Attrezzature).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle

omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 15.

ART. 22.

(Libretto individuale di immersione).

1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.

2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale.

3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo potranno ugualmente svolgere la loro attività, notificando

mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.

4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

